

**Scheda 20 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/4679 – ex art. 258 del TFUE**

“Attuazione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea osserva che alcune norme della Direttiva 2004/35/CE, in materia di danno ambientale, non sono state correttamente recepite dal Decreto Legislativo n. 152/06, che ha attuato la Direttiva in oggetto. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva suddetta, è previsto che l’autore di un danno ambientale, per aver esercitato le attività elencate all’allegato III, debba rispondere del pregiudizio causato all’ambiente in base ad una responsabilità di tipo “oggettivo”, quindi a prescindere dalla sussistenza degli elementi psicologici del dolo o della colpa. Tale responsabilità, quindi, si affermerebbe automaticamente in virtù dell’esistenza di un nesso causale fra l’attività ed il danno. Viceversa, nel caso in cui il danno ambientale risulti imputabile all’esercizio di attività non menzionate nell’allegato III, la Direttiva stabilisce una limitazione di responsabilità, in quanto quest’ultima si determina non per il mero fatto oggettivo del danno e della sua riconducibilità all’attività pericolosa, (il “nesso causale” di cui sopra), ma a condizione che sussistano, altresì, gli estremi del dolo o della colpa dell’agente. Per converso, il predetto Decreto di attuazione dispone che, anche ove il danno sia riconducibile all’esercizio delle attività di cui all’allegato III, la responsabilità venga ammessa solo nei casi di dolo o colpa dell’operatore. Inoltre, l’art. 303 del Decreto medesimo esclude l’applicazione delle norme della Direttiva - relative all’obbligo di riparazione del danno – nel caso in cui sia stata realizzata la bonifica dei siti danneggiati ovvero siano state avviate le procedure per la stessa bonifica, laddove la Direttiva stessa, all’art. 4, non considera la bonifica medesima come fattispecie in grado di dispensare dagli obblighi di riparazione di cui si tratta. Un’ulteriore difformità fra il Decreto e la Direttiva sussisterebbe, infine, in relazione alla disposizione della Direttiva stessa (combinato disposto dell’art. 7 e dell’Allegato II), in base alla quale, verificatosi un danno ambientale e risultando impossibile la riparazione “primaria”, l’autore del danno medesimo deve essere tenuto, prima ancora che al risarcimento dei danni, all’espletamento della riparazione “complementare” e, altresì, di quella “compensativa”. In sintesi, pertanto, il risarcimento dei danni non può essere ammesso come sostitutivo delle tre fattispecie di riparazione, di cui sopra. Per converso, l’art. 311 co. 2 del Decreto, come recentemente modificato, prevede la possibilità che il risarcimento pecuniario possa essere disposto “de plano”, in alternativa alle tre forme di riparazione sopra indicate. Infatti esso risarcimento, in base al tenore della norma, viene consentito non solo quando le forme di riparazione predette risultino impossibili, ma anche ove le stesse siano “eccessivamente onerose” o, addirittura, siano state semplicemente “omesse”.

**Stato della Procedura**

In data 27 gennaio 2012 è stato notificato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 21 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2007/2195 – ex art. 260 del TFUE**

“Nuove discariche in Campania”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente**Violazione**

La Commissione osserva che la Repubblica Italiana non ha dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 4/3/10. A mezzo di tale sentenza, la Corte europea dichiarava l'Italia responsabile di non aver apprestato, in ordine alla Regione Campania, un sistema di smaltimento dei rifiuti rispettoso dell'ambiente e della salute dell'uomo, come prescritto dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 2006/12/CE, a causa, in particolare, della mancata realizzazione di impianti idonei alla bisogna. Infatti la Commissione, contestando all'Italia la mancata adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza, rileva in special modo la persistente inadeguatezza delle strutture di trattamento dei rifiuti prodotti in Regione, nonchè la perdurante assenza di interventi rivolti al potenziamento degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi. In particolare, le censure dell'Esecutivo comunitario vertono sulla situazione di fatto esistente al presente in Campania, come rappresentata, da una parte, nella lettera inviata alla Commissione il 7/6/2011 e, dall'altra, come desumibile dalle vicende relative ai Piani di gestione, rispettivamente, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali per la Regione Campania. Per quanto riguarda tali Piani, la Commissione osserva che, ad oltre un anno dalla sentenza della Corte UE, essi non solo non risultano in fase di attuazione, ma non sono stati nemmeno adottati formalmente (pur assicurando, le Autorità italiane, che il Consiglio regionale della Campania procederà alla loro approvazione entro la fine del 2011). Peraltro, emerge da tali documenti che gli impianti programmati saranno ultimati solo in un futuro ancora lontano: di essi impianti, l'unico atto ad operare nell'immediato (e che attualmente si trova ancora in fase di collaudo), è quello di compostaggio/digestione anaerobica di Salerno, laddove gli ulteriori nove impianti analoghi verranno attivati solo tra la fine del 2011 e la primavera del 2014. Per quanto concerne, poi, i tre nuovi inceneritori previsti, questi entreranno in funzione solo nel 2014-2015. Si ritiene pertanto che, in generale, la situazione in Campania non potrà normalizzarsi che alla fine del 2014. Nel frattempo, tuttavia, la Commissione pone l'accento sull'indifferibilità di soluzioni di emergenza che, ben prima della messa in opera dei suddetti impianti, valgano a porre fine ad un regime di insostenibile degrado dell'ambiente e delle condizioni di vita della popolazione (come messo ampiamente in risalto anche dalla stampa, specialmente in riferimento all'ingente presenza di rifiuti in luoghi impropri come le strade urbane). Le suddette misure emergenziali devono concretarsi, secondo la Commissione, nella costruzione di nuove discariche e nell'ampliamento di quelle esistenti. In proposito, tuttavia, la Commissione osserva come né dalla sopra menzionata lettera del 7/6/2011, né dai successivi contatti con le Autorità italiane, possa evincersi un calendario preciso di attuazione degli interventi suddetti.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, già in parte dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Scheda 22 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 260 del TFUE**

"Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza con cui la Corte UE - il 15/7/10, causa C- 573/08 – ha dichiarato l’Italia responsabile dell’imperfetta trasposizione, nell’ordinamento interno, di alcune disposizioni della Direttiva 79/409/UE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Infatti, risulta che, sino ad oggi, l’Italia non avrebbe eliminato tutte le incompatibilità della propria normativa interna con quella comunitaria, già riscontrate nella sentenza di cui sopra. In primo luogo, permanerebbe l’incorrecta attuazione dell’art. 3 di detta Direttiva. Tale articolo è stato trasposto, nel diritto italiano, dall’art. 1, co. 5, della Legge 157/1992, che addossa alle Regioni e alle Province autonome l’obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, le “zone di protezione” di cui alla Direttiva in questione, funzionali al ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, tuttavia, in deroga all’art. 3 della Direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie di uccelli selvatici menzionate all’allegato I della Direttiva stessa, laddove la normativa comunitaria rapporta le suddette attività obbligatorie a tutte le specie avicole considerate nella Direttiva in oggetto, non solo a quelle di cui all’allegato I. Inoltre, esisterebbe ancora il contrasto fra l’art. 7, par. 4 della Direttiva citata e l’art. 18 della predetta L. 157/1992, che dovrebbe attuare il primo. Infatti, detto art. 18 non indicherebbe ancora precisi obblighi di informazione, a carico delle Autorità italiane ed in favore della Commissione, circa l’attuazione della Direttiva medesima. Infine, si obietta che l’Italia non avrebbe istituito un sistema efficace per garantire che le Regioni – cui compete di emanare la normativa in materia di “caccia in deroga” – fossero attentamente monitorate dalle Autorità statali. Infatti, l’art. 19 della L. 157/1992 prevede che determinate Autorità statali italiane “possano” annullare, entro due mesi dalla sua entrata in vigore, quella normativa regionale che sia in contrasto con l’art. 9 della Direttiva stessa. In proposito, si precisa che tale art. 9 prevede che - fermo restando il divieto di caccia di certe specie avicole selvatiche - le stesse possano essere, per decisione dei singoli Stati membri, fatte comunque oggetto di attività venatoria, a condizione però che detta attività venatoria “in deroga” venga ancorata all’esistenza di numerose condizioni legittimanti, tutte riconducibili a quelle tipizzate dalla Direttiva stessa: si impone, ad esempio, che i provvedimenti che consentono la “caccia in deroga” adducano la prova dell’impraticabilità di soddisfacenti soluzioni alternative alla caccia, che facciano altresì riferimento agli specifici metodi di cattura consentiti, etc. Il difetto di tali requisiti rende detti provvedimenti non coerenti con la disciplina comunitaria e, quindi, meritevoli di annullamento da parte dello Stato, secondo la normativa nazionale stessa. Ora, risulta che lo Stato italiano non abbia mai usato, fino ad ora, il potere di annullamento di cui sopra, pur in presenza di una normativa regionale - in tema di “caccia in deroga” – variamente carente dei requisiti sopra descritti. Ciò perché il tenore del predetto art. 19 della L. 157/1992 stabilisce che le Autorità statali “possono”, ma non “debbono” necessariamente impugnare la disciplina regionale in contrasto con l’art. 9 della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 23 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 260 del TFUE**

“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia dato esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/11/2010, causa C-164/09, con la quale l'Italia è stata dichiarata inottemperante agli obblighi di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE. Detto articolo prevede che, ove gli Stati membri autorizzino la caccia nei confronti degli uccelli selvatici, tale attività venatoria venga sottoposta dalle disposizioni nazionali a severi limiti, come previsti dallo stesso articolo. Per converso, la Corte UE constatava che la Regione Veneto aveva consentito, con Legge regionale n. 13/2005, l'esercizio della caccia nei confronti di alcune specie di piccoli migratori, senza assoggettarla alle condizioni di cui all'art. 9 della Direttiva citata. Infatti si rilevava che: 1) le deroghe al divieto di caccia erano previste, a dispetto di quanto stabilito dalla Dir.va 79/409, senza menzione delle specifiche condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e luogo in cui le deroghe stesse potessero essere applicate; 2) l'ammissibilità della caccia non veniva subordinata alla provata impossibilità di soluzioni alternative meno dannose; 3) la limitazione della deroga a “piccole quantità” di uccelli, come dalla disciplina comunitaria, non era stata garantita. Tuttavia, la Commissione ha preso atto che le Autorità regionali venete, con Legge 24/2007, hanno opportunamente modificato la precedente Legge 13/2005, eliminando i punti di contrarietà alla normativa UE. Tuttavia, la Commissione osserva che, anche se il quadro legislativo regionale non presenta, attualmente, incoerenze con la normativa unionale, rimangono in vigore alcune determinate della Giunta regionale veneta, le quali vanificherebbero del tutto la portata adeguatrice della Legge 24/2007, ripristinando una situazione di fatto in contrasto con la disciplina dell'Unione. Dette delibere sono, precisamente : la n. 2371 del 5/10/2010, che autorizza l'attività venatoria per la stagione 2010 – 11, nonché la n. 1506/2011, in autorizzazione della caccia per la stagione 2011-12. Tali deliberazioni presenterebbero, per la Commissione, diversi aspetti incompatibili con la disciplina UE. In primo luogo, le ragioni addotte per legittimare l'esercizio della caccia (l'omaggio ad una “tradizione” consolidata della Regione Veneto) non trovano alcun riscontro con le giustificanti tipizzate, al riguardo, dalla suddetta Direttiva 79/409/CE. Inoltre, risulta alla Commissione che la caccia alle specie considerate dalle delibere regionali – per le quali la Direttiva in oggetto pone il divieto di attività venatoria (fringuello, frosone, etc....) - avrebbe potuto trovare un'alternativa nella caccia ad altre tipologie di piccoli migratori del tutto affini e, tuttavia, non oggetto di proibizione di cattura da parte della normativa UE (cesena, merlo, etc). Pertanto, non sussisterebbe quell'impraticabilità di soluzioni alternative soddisfacenti, richiesta in sede comunitaria, per legittimare l'attività venatoria nei confronti della piccola migratoria. Infine, si contesta che la stessa Legge regionale 24/2007 consenta ai cacciatori di assolvere all'obbligo, circa la segnalazione dei capi abbattuti, anche alla fine della giornata di caccia, laddove una consolidata giurisprudenza unionale impone che detta segnalazione venga eseguita subito dopo l'abbattimento degli stessi capi.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 260 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 24 - Ambiente****Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE****“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. Le disposizioni menzionate indicano tre fondamentali adempimenti: 1) l'art. 3 dispone che gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue urbane vengano raccolte, tutte, in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'allegato A della Direttiva stessa; 2) il successivo art. 4 stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati urbani, le acque reflue, già canalizzate dalle suddette reti fognarie, vengano sottoposte prima dello scarico ad un trattamento “secondario” o “equivalente”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Si precisa altresì, al riguardo, che la Direttiva ritiene idonei ai suddetti trattamenti (“secondario” o “equivalente”) solo gli impianti dotati dei requisiti prescritti all'allegato A, sezione B, della Direttiva medesima; 3) l'art. 10, infine, prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle “variazioni stagionali di carico”. Si sottolinea come tutte le prescrizioni fin qui individuate siano dettate con esclusivo riguardo ad acque reflue che scaricano in acque recipienti definite “normali”, mentre non costituisce oggetto della presente procedura la situazione dei reflui che scaricano in acque recipienti c.d. “sensibili” (si individuano, con quest'ultima categoria, le acque recipienti individuate in base ai criteri di cui all'allegato II). In proposito, la Commissione ha ritenuto che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari di canalizzazione dei reflui, sia degli impianti destinati al trattamento “secondario” degli stessi - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, risulta che le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, sarebbero presenti soltanto presso una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree “normali” del territorio italiano. Per molti dei Comuni individuati nella procedura, la Commissione ha ravvisato finanche la mancanza di impianti fognari di raccolta di tutti i reflui urbani (e quindi, a maggior ragione, il difetto di impianti di trattamento “secondario” o “equivalente”). Per altri Comuni, invece, l'addebito della Commissione concerne la circostanza per cui, pur essendo gli stessi dotati di una rete fognaria adeguata, difetterebbero di impianti confacenti ai suddetti trattamenti “secondario” o “equivalente”. Per altri centri urbani, infine, la Commissione lamenta che i medesimi - ancorchè provvisti di impianti fognari di raccolta delle acque reflue, nonché di sistemi atti ad un successivo trattamento di dette acque – non garantirebbero comunque, con riguardo al trattamento dei reflui, l'applicazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 4 della Direttiva, per cui gli impianti relativi non sarebbero, in ultima istanza, idonei a sostenere le variazioni stagionali di carico.

**Stato della Procedura**

Il 19/7/2012 la Corte UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi unionali, ex art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 25 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2003/2077 - ex art. 228 del TCE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l'uomo e per l'ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l'Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno emanato il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 5G) – convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento della presente procedura.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 26 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2002/4787 - ex art. 258 del TFUE.****“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente.**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l'allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull'ambiente, l'adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell'ambiente medesimo. In particolare l'art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all'allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell'Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all'allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto "screening". Quest'ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l'opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale "screening", tuttavia, non è arbitrario, ma, affinchè sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all'allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell'allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all'allegato I, sicuramente in quelle dell'allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell'allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno "screening" per deciderne l'eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto "screening" deve informarsi ai criteri di cui all'allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del "cumulo con altri progetti". Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l'Amministrazione, al termine dell'operazione di screening, a ritenere conveniente l'applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

**Stato della Procedura**

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

**PAGINA BIANCA**

# Appalti

PROCEDURE INFRAZIONE APPALTI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2012/4000	Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari.	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2012/2050	Comuni di Varese e Casciago. Affidamento dei servizi di igiene urbana	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2011/4079	Convenzione del 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A. sul servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2011/4049	Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2011/4015	Comune di Roma - Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2011/4003	Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Appalti****Procedura di Infrazione n. 2012/4000 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Bari. Costruzione di una nuova sede per gli uffici giudiziari”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta la procedura di affidamento dei lavori di costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia, attivata dal Comune di Bari con delibera 18/12/2003, n. 1045/2003, e che dovrebbe concludersi con un contratto, non ancora stipulato, con l'operatore già individuato in base a detta delibera. Nell'anno 2003, il Comune di Bari indiceva una "richiesta di mercato" con apposito bando, per individuare l'impresa titolare dell'offerta più vantaggiosa. A seguito della presentazione di 4 offerte, il Comune, a mezzo della predetta delibera, aggiudicava la commessa all'impresa di costruzione "Pizzarotti". Le Autorità italiane hanno qualificato lo stipulando contratto in termini di "locazione di cosa futura" e non come "appalto di lavori". Infatti, a differenza di quanto previsto dalla disciplina dell'appalto in genere, la proprietà del manufatto, una volta realizzato, non passerebbe al Comune di Bari. Quest'ultimo otterebbe il mero uso del bene in oggetto, a titolo di locazione-conduzione e, quindi, dietro pagamento di un canone periodico. Tale rendita, peraltro, ove capitalizzata con riferimento alla durata complessiva del contratto (anni 18), sarebbe di gran lunga inferiore al valore dell'intera opera. Ora, l'interpretazione di esso contratto in forma di "locazione di cosa futura", escluderebbe il previo procedimento di selezione della ditta aggiudicataria dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 1, lett. a) della Dir. 93/37/CEE, sotto il cui impero ricadevano i fatti di cui è causa. Ai sensi di detto art. 1, i contratti di appalto fra la pubblica Amministrazione ed un privato operatore, concernenti la "realizzazione di lavori" (come la costruzione di nuove fabbriche) e stipulati per iscritto, devono essere conclusi con imprese individuate in base a procedure di "evidenza pubblica", quindi informate ai principi di trasparenza, pubblicità ed uguaglianza in misura tale, da consentire anche alle imprese di altri Stati UE di partecipare effettivamente alla competizione per l'affidamento stesso del contratto in oggetto. Per converso, i contratti della pubblica Amministrazione, relativi ad una locazione di immobili, possono essere affidati senza previo espletamento di procedure di "messa in concorrenza". A tal proposito, la Commissione osserva che lo schema della locazione ricomprende soltanto i rapporti concernenti il godimento di immobili che, al momento della stipula del negozio, sono attualmente esistenti (vedi, per questo, l'art. 16 della Dir. 2004/18/CE, che riprende la precedente n. 93/37/CEE). Pertanto il caso di specie - essendo la stipula del futuro contratto notevolmente anticipata, rispetto alla piena realizzazione del manufatto locato - dovrebbe ricadere necessariamente nel modello giuridico dell'"appalto di lavori", per cui soggiacerebbe alle norme sull'"evidenza pubblica". Tanto premesso, la Commissione rileva che il Comune di Bari ha tralasciato di osservare tale disciplina, sia in riferimento al bando del 2003, sia con riguardo alla delibera con la quale è stata scelta la ditta affidataria, assunta, quest'ultima, senza il preventivo esperimento delle procedure di cui alla stessa Dir. 97/37/CEE.

**Stato della Procedura**

Il 27 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

**Scheda 2 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2012/2050 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Varese e Casciago. Attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, avendo i Comuni di Varese e Casciago affidato i servizi di igiene urbana, in favore della società Aspem S.p.A, senza esperire una procedura di pubblica gara e, quindi, per affidamento diretto. La Aspem stessa risulta posseduta, per la quota del 90%, dalla società A2A, mentre il residuo 10% è distribuito fra diversi Comuni. Quanto alla suddetta A2A, essa risulta a sua volta posseduta per il 56% da Amministrazioni pubbliche e, per il restante 44%, da investitori privati. Circa la natura dell'affidamento di servizi attribuito alla ASPEM – il cui valore si aggira intorno ai 15.000.000 di Euro per Varese e ai 500.000 per Casciago - le Autorità italiane ritengono che la stessa si qualifichi come “concessione pubblica”, mentre la Commissione non esclude che si tratti di un “appalto pubblico”. La Commissione medesima osserva che, ove fosse questione di “appalto” di servizi, le già citate norme della Dir.2004/18/CE avrebbero imposto all’Amministrazione di attribuire tale appalto in base ad una procedura di “evidenza pubblica”, cioè in forza di una gara indetta con pubblico bando e aperta alla partecipazione di ogni potenziale offerente. Infatti la Dir. 2004/18/CE stabilisce che, quando gli appalti di pubblici servizi superino la soglia di € 200.000, gli stessi debbano essere attribuiti mediante una procedura che, come la pubblica gara, si apra alla concorrenza anche degli operatori di altri Stati UE. Diversamente, ove si identifichi tale affidamento come “concessione”, le Amministrazioni aggiudicatrici avrebbero comunque dovuto attribuire la stessa mediante pubblica gara, come imposto dai sopra menzionati articoli del TFUE che sanciscono la libertà delle imprese di erogare i loro servizi e di stabilirsi in ogni Stato UE. Infatti solo la pubblica gara, in coerenza con gli anzidetti principi, garantisce che anche gli operatori transfrontalieri vengano ammessi a concorrere per l’assegnazione delle commesse pubbliche, realizzando in tal modo la libertà di esercitare la loro attività di impresa (con o senza stabilimento) in Stati UE diversi da quello di cittadinanza. Si aggiunge che il sopra indicato obbligo di espletamento di pubblica gara può subire una deroga, quando l'affidatario del servizio si presenti come “interno” alla stessa Amministrazione aggiudicataria (“in house”). Tuttavia, si esclude la sussistenza di un rapporto “in house” quando il soggetto affidatario risulti posseduto, anche per una quota minoritaria, da operatori privati. Tale situazione ricorrerebbe nel caso della Aspem, in quanto partecipata, al 90%, da una società dietro il cui schermo figurano, oltre ad operatori pubblici, anche investitori privati (vedi sopra). In risposta, le Autorità italiane hanno precisato che, quando l'affidamento è stato eseguito, la Aspem non era ancora pervenuta, per il 90% del suo capitale, ad A2A, e che successivamente non sono stati operati ulteriori affidamenti. La Commissione ritiene, tuttavia, che la circostanza per cui Aspem sia comunque pervenuta in possesso, da una certa data, ad operatori privati per il 90%, impone la risoluzione dell'attuale affidamento.

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale affidamento, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

**Scheda 3 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4079 – ex art. 258 del TFUE**

“Convenzione del 22/4/2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Poste italiane S.p.A”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. L’applicazione dei suddetti principi implica, fra l’altro, che ove una Pubblica Amministrazione intenda affidare una “concessione” ad un operatore economico, debba applicare, di regola, la procedura della pubblica gara, come modalità idonea alla selezione del concessionario stesso. Infatti la “gara” rappresenta, tra tutti gli strumenti a disposizione della Pubblica Autorità per la scelta dell’affidatario, quello che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che alla procedura “concorsuale” possono partecipare tutti gli operatori interessati, siano essi domestici o appartenenti ad altri Stati membri. Quindi, viene realizzato in pieno il principio per cui le imprese di ogni Stato membro della UE possono partecipare alla vita economica degli altri Stati membri (c.d. Stati “ospitanti”), a condizioni di parità con quelle interne. L’impresa estera espleta tale partecipazione o installando nello Stato ospitante un’organizzazione permanente (libertà di stabilimento), o semplicemente offrendovi le proprie prestazioni (libera prestazione dei servizi). Viceversa, ove una concessione pubblica venga affidata per “chiamata diretta” - cioè in base ad un’individuazione del concessionario fatta dalla Pubblica Autorità in difetto di una previa procedura di concorso – i principi sopra citati subiscono una lesione, in quanto tutti gli altri potenziali candidati, fra cui quelli transfrontalieri, vengono automaticamente estromessi da una porzione del mercato del Paese membro in questione. In proposito, la Commissione fa riferimento alla Convenzione conclusa il 22 aprile 2004 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e la Società Poste Italiane S.p.A, avente ad oggetto la concessione, da parte del primo alla seconda, del servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione. La durata di detta concessione è stata fissata ad anni nove, con la possibilità di un’ulteriore proroga di altri cinque anni. Nel caso di specie, l’affidatario della concessione, cioè le Poste S.p.A, è stato individuato dall’Amministrazione per chiamata diretta, con ciò contravvenendo ai principi comunitari. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha chiarito che l’Amministrazione può prescindere dalla pubblica gara, procedendo pertanto alla chiamata “diretta” del concessionario, quando quest’ultimo risulti “in house” all’Amministrazione stessa, cioè costituisca un organismo interno alla stessa struttura committente, circostanza, quest’ultima, che non sarebbe ravvisabile nel caso di specie. Da parte loro, le Autorità italiane sostengono che solo le Poste italiane sono in grado, fra i vari operatori presenti sul mercato, di garantire il peculiare servizio richiesto nella situazione concreta, per cui, anche in base al diritto comunitario (Dir.va 2004/18/CE, art. 31), sarebbe giustificata l’attribuzione diretta del negozio di appalto in oggetto, senza espletamento di una previa gara.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell’attuale Convenzione, potrebbe addossare all’Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

**Scheda 4 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4049 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento dei servizi di intercettazione telefonica”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici, nonché degli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE, in riferimento all'affidamento, da parte delle singole Procure della Repubblica italiana, degli appalti dei servizi e/o forniture funzionali alle attività di intercettazione per scopi giudiziari. Risulterebbe che a tutt'oggi le singole Procure affidino dette commesse, direttamente, agli operatori ritenuti adeguati alla bisogna, non previamente selezionati in base a procedure di concorso. Si precisa che, al riguardo, il metodo concorsuale della pubblica gara viene considerato il più idoneo a garantire l'apertura del mercato di uno Stato membro anche agli operatori di altri Stati UE, in quanto ammette ogni interessato, anche transfrontaliero, a competere per l'aggiudicazione della commessa pubblica. Quest'ultima viene attribuita all'offerente della prestazione comparativamente più valida. Pertanto, il diritto UE impone, generalmente, che gli attributari di contratti con la P.A. vengano individuati mediante gara pubblica e non per chiamata discrezionale del committente. Poiché le intercettazioni richiedono tanto l'installazione di apposite strutture fisiche, che l'erogazione di servizi immateriali, i contratti stipulati hanno assunto oggetti diversi. Con riguardo al loro importo, si precisa che, ove questo superi le “soglie”, fissate al riguardo dalla Direttiva 2004/18/CE di cui sopra, essi contratti dovrebbero essere affidati per pubblico concorso, come dispone espressamente la stessa Direttiva. Ove non attingessero dette soglie, dovrebbero comunque essere messi in concorso, qualora si riconosca loro un interesse per gli operatori transfrontalieri: ciò non in ragione della predetta Direttiva (che impone la procedura pubblica solo per i contratti sopra - soglia), ma in forza dei summenzionati artt. 49 e 56 del TFUE, concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” in tutta l’area UE. In effetti, fra le forme di aggiudicazione degli appalti pubblici, solo la pubblica gara consente a qualsiasi operatore, anche transfrontaliero, di concorrere per l'attribuzione della commessa, realizzando dunque pienamente la libertà delle imprese di stabilirsi, o di prestare i propri servizi, in Stati UE diversi da quello di provenienza. I principi di cui all'art. 49 e 56 TFUE giustificherebbero l'espletamento della pubblica gara anche nel caso dei contratti “misti” (cioè aventi ad oggetto sia beni che servizi a scopo di intercettazione), pur di valore soprasoglia: questi, infatti, sono inquadrabili nella categoria di servizi di cui all'allegato II B della suddetta Direttiva, alla quale la Direttiva medesima risulta attagliarsi soltanto in parte. Per la parte residua, dunque, detti contratti debbono soggiacere ai suddetti principi del Trattato. I rilievi espressi erano stati già formulati dalla UE nella procedura di infrazione n. 2006/4404, archiviata nel 2008 dietro l'impegno, da parte italiana, ad indire entro la fine di quell'anno - a livello centralizzato e in particolare attraverso il Ministero della Giustizia - una gara pubblica europea per il riaffidamento dei contratti in questione. Non essendo stato dato seguito a tale impegno, è stata aperta la presente procedura.

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Ove Bruxelles richiedesse l'annullamento di tutti o di parte dei contratti stipulati dal 2008 sino ad oggi, i probabili contenziosi con i relativi affidatari incrementerebbero la spesa pubblica.

**Scheda 5 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4015 – ex art. 258 del TFUE**

“Comune di Roma – Affidamento del servizio pubblico di trasporto turistico”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea contesta l'affidamento ad una società mista pubblico-privata, da parte del Comune di Roma, del servizio di trasporto turistico in autobus. In particolare, con delibera n. 173/2000, il Comune stesso demandava la gestione delle due linee di trasporto turistico in autobus, denominate “110 Open” e “Archeobus”, all'azienda di trasporti “Trambus S.p.A.”, posseduta al 100% dallo stesso Comune e trasformatasi successivamente nella ATAC S.p.A. Quindi, la società Trambus S.p.A affidava l'esercizio materiale delle due linee di trasporti, sopra menzionate, ad una terza società – la Trambus Open S.p.A - partecipata per il 60% dal medesimo Comune di Roma e per il residuo 40% dalla società privata “Les Cars Rouges”. L'affidamento in oggetto è stato intitolato alla società “Trambus Open S.p.A., come sopra precisato, senza che sia stata previamente espletata la procedura concorsuale della gara pubblica e, pertanto, in base ad una chiamata “diretta”. In proposito, la Commissione europea sostiene che gli affidamenti di pubblici servizi, secondo il diritto UE, devono essere attribuiti ad operatori scelti in base ad una procedura di pubblico concorso, sia che tali affidamenti si specifichino nella forma della “concessione”, sia che assumano la forma dell’“appalto”. Si sottolinea, al riguardo, che l'affidamento del servizio, di cui è causa nella presente procedura, sembra alla Commissione definirsi come “concessione”, in quanto la remunerazione della società affidataria medesima è costituita interamente dagli introiti dell'attività di trasporto esplicata e non, diversamente, da un compenso fisso corrisposto dall'Amministrazione affidante. Con riferimento all'attribuzione di pubbliche concessioni, una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE stabilisce che le medesime, soprattutto se di entità economica rilevante come nel caso di specie, debbono essere attribuite ai vincitori di apposite gare pubbliche e non per chiamata immediata e diretta da parte della Pubblica Amministrazione. Tale assunto viene fatto derivare direttamente dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti, rispettivamente, la “libertà di stabilimento” di impresa e la “libera prestazione dei servizi” su tutto il territorio della UE. Infatti la “gara pubblica” rappresenta lo strumento che meglio attua le libertà di cui sopra, dal momento che ad essa possono partecipare tutti gli operatori interessati, anche appartenenti ad altri Stati membri. Questi ultimi – laddove, tramite detta procedura concorsuale, viene loro accordata la possibilità di rendersi affidatari di una commessa concessa dalle Amministrazioni di un altro Stato membro - sono messi in condizioni di esercitare un'attività economica in quello stesso Stato, con o senza installazione di tutta o parte della loro azienda. Tale facoltà, per converso, verrebbe loro negata se l'affidamento fosse concesso, senza concorrenza, direttamente agli operatori interni di quello Stato.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L'adeguamento alle censure della Commissione, con il conseguente annullamento dell'attuale affidamento in favore della “Trambus Open S.p.A”, potrebbe addossare all'Amministrazione dei costi aggiuntivi per spese legali.

**Scheda 6 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/4003 – ex art. 258 del TFUE**

“Affidamento del servizio di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 28, 35 e 36 della Direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici di servizi, nonché gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativi alla “libertà di stabilimento” delle imprese e alla “libera circolazione dei servizi” in tutti gli Stati UE. Il rispetto di dette libertà impone che agli operatori economici, provenienti da ciascuno Stato dell’Unione, venga consentito di esercitare la propria attività in tutti gli altri Stati membri, con o senza ubicazione di strutture aziendali sul loro territorio, a condizioni di parità rispetto agli operatori interni dello Stato membro ospitante, senza pertanto subire discriminazioni in ragione della loro diversa nazionalità. Conseguentemente, le Amministrazioni Pubbliche di ogni Stato membro hanno l’obbligo - ove procedano all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture in favore di imprese private - di assegnare detti contratti per mezzo di procedure “aperte” (c.d. “gare pubbliche”). Queste, infatti, consentono a tutti gli operatori, sia nazionali che transfrontalieri, di partecipare al concorso per l’affidamento del contratto pubblico. Tale obbligo, tuttavia, può soffrire una deroga quando, fra l’altro, il contratto venga assegnato ad un’impresa “in house” all’Amministrazione aggiudicatrice del contratto stesso. Il rapporto “in house” fra Amministrazione ed impresa è attestato da tre indici fondamentali: l’impresa è interamente posseduta dalla Pubblica Amministrazione; quest’ultima esercita sull’impresa un controllo assimilabile, per intensità, a quello esercitato sui propri servizi; l’attività dell’impresa si rivolge, almeno prevalentemente, nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice del contratto medesimo. L’obbligo di assegnare i contratti pubblici mediante procedura concorsuale deriva, per le concessioni, implicitamente dai suddetti principi generali ex artt. 49 e 56 del TFUE, mentre, per i contratti di “appalto”, viene specificatamente ribadito dagli articoli sopra menzionati della Dir. 2004/18/CE. In proposito, la Commissione ritiene che la normativa UE in questione sia stata violata laddove i Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, nonché altri Comuni siti nelle rispettive Province, senza previo espletamento di gara pubblica, hanno affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti alla società IREN S.p.A. Con la società affidataria, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici non intratterrebbero un rapporto “in house”, dal momento che la stessa è partecipata anche da privati, per cui verrebbe meno, a tacer d’altro, il sopra indicato primo requisito dell’“in house providing”, relativo al possesso totalitario di essa società da parte dell’ente pubblico. Risulta, invece, superato il rilievo già elevato dalla Commissione circa l’illegittimità di una presunta concessione senza previa gara, da parte dei predetti Comuni, relativa alla costruzione di un inceneritore di rifiuti in località Uguzzolo. A tal riguardo, infatti, la Commissione stessa ha in seguito riconosciuto, in accordo con le Autorità italiane, che l’attività di cui si tratta costituisce oggetto di semplice “autorizzazione” e non di concessione.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

In caso di annullamento degli affidamenti contestati, come dalle richieste della Commissione, la Pubblica Amministrazione incorrerebbe nelle spese relative al rinnovo dei procedimenti aggiudicatori e alla necessità di resistere in eventuali giudizi instaurati dagli attuali affidatari

**Scheda 7 – Appalti****Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Concessioni idroelettriche”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa di cui alla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, di conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, si pone in contrasto con il principio della “libertà di stabilimento”, sancito all’art. 49 del Trattato sul funzionamento della UE (TFUE). La legislazione italiana in questione prevede un regime di proroga automatica di determinate concessioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, l’art. 15, lett. b), del succitato D. L. n. 78/2010, che modifica il Decreto Legislativo n. 79/1999, inserisce nell’art. 12 di quest’ultimo la prescrizione che le “concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico”, di cui allo stesso Decreto, siano prorogate di cinque anni. Inoltre, la lettera d) del medesimo art. 15 del D. L. n. 78/2010 dispone che quelle specifiche concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico - che ricadono in tutto o in parte in determinate Province (da individuarsi, le stesse, come dall’art. 1, comma 153 della L. n. 296/2006) e che siano state affidate a concessionari rappresentati da società per azioni a partecipazione pubblico-privata - siano prorogate per un periodo di 7 anni. A tal proposito, la Commissione considera tali proroghe automatiche incompatibili con la “libertà di stabilimento” delle imprese, di cui all’art. 49 TFUE. Il riconoscimento di tale libertà con riferimento a tutta l’area della UE, infatti, implica che alle imprese di uno Stato membro sia consentito l’accesso al mercato nazionale degli altri Stati membri, senza subire discriminazioni da parte della normativa interna di detti Stati. Dette discriminazioni sono definite “dirette” quando la disciplina dello Stato membro penalizza gli operatori stranieri, rispetto a quelli interni, facendo aperto riferimento alla diversa cittadinanza dei primi. Sono invece “indirette” le discriminazioni recate da una legislazione la quale, pur dettando regole formalmente comuni a tutti gli operatori - sia domestici che stranieri, senza discriminazioni in base alla cittadinanza – di fatto finisce per applicare agli stranieri trattamenti peggiorativi. A questo proposito, la proroga delle concessioni - già venute in scadenza - a favore degli originari concessionari, esclude che le medesime vengano riattribuite in base ad una procedura di gara, alla quale avrebbero potuto partecipare anche operatori di altri Stati membri. Questi ultimi, pertanto, subiscono l’estromissione automatica da una porzione del mercato italiano, in favore degli operatori esistenti che sono prevalentemente italiani. Conseguentemente, risulta che una categoria di operatori transfrontalieri viene posta in condizioni di svantaggio sul mercato di un diverso Stato membro, rispetto ad una determinata categoria di operatori domestici. Ne deriva, quindi, che le imprese comunitarie di altri Paesi UE sono, sotto questo rispetto, meno libere di attuare il loro “stabilimento” in Italia di quanto non lo siano, sempre in riferimento alla fattispecie concreta, le imprese interne. Peraltro, le giustificazioni addotte al riguardo dalle Autorità italiane non dimostrerebbero l’esistenza delle ragioni di “sicurezza”, “sanità pubblica” e “ordine pubblico” le quali, secondo il TFUE stesso, autorizzano la deroga al predetto principio della “libertà di stabilimento”.

**Stato della Procedura**

Il 14/3/2011 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si registrano oneri finanziari in dipendenza della presente procedura.